

Note di variazione: chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate

Per effetto dell'art. 26 del Dpr 633/1972, la variazione in diminuzione:

1. può essere operata solo a fronte di una fattura emessa e regolarmente registrata;
2. è limitata a specifiche situazioni;
3. dev'essere operata entro precisi limiti temporali che, nel caso di errori e/o accordo delle parti, sono fissati in un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile.

Lo ha confermato l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'istanza di interpello 17 dicembre 2021, n. 832.

Le note di credito (cioè le note di variazione in diminuzione dell'imponibile o dell'Iva), diversamente dalle note di debito, sono facoltative e possono essere emesse senza limiti temporali, invece, in caso di:

- dichiarazione di nullità, annullamento, o rescissione del contratto;
- risoluzione, recesso, revoca del contratto;
- obbligo derivante da precise disposizioni di legge (ad esempio, ritiro dal mercato di un prodotto difettoso);
- successiva applicazione di sconti o abbuoni, se previsti nel contratto originario;
- mancato pagamento parziale ovvero totale del credito a causa di procedure concorsuali o esecutive rimaste infruttuose;
- errori nella fatturazione quali, ad esempio:
 - a. erroneo assoggettamento di operazioni ad Iva con aliquota ordinaria anziché agevolata (del 4 oppure del

10 per cento);

b. erroneo assoggettamento ad Iva di un'operazione esclusa; – concessione di sconti oppure di abbuoni non previsti contrattualmente (Risoluzione 29 marzo 1991, n. 561299).

Con la circolare 17 gennaio 2018, n. 1/E, fu affermato che, per quanto concerne le note di variazione in diminuzione, la nuova disciplina, contenuta nel Dl. 24 aprile 2017, n. 50, si applica alle note di variazione emesse dal 1° gennaio 2017, sempreché i relativi presupposti si siano verificati a decorrere dalla medesima data.

(MF/ms)